



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 52

Dati di identificazione

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del telaio. I veicoli di tipo omologato in conformita' dell'articolo 53 debbono portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato. Nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere impresso a cura dell'ispettorato della motorizzazione civile un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'Ispettorato stesso. Chiunque contraffatta, altera, cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio e' punito con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-52-dati-di-identificazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it